

Penale Sent. Sez. 6 Num. 20039 Anno 2014

Presidente: GARRIBBA TITO

Relatore: VILLONI ORLANDO

Data Udienza: 01/04/2014

## SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**SFRAGANO Giacomo**, n. Fondi (It) 6.9.1988

avverso la sentenza n. 1088/2013 Corte di Appello di Napoli del 19/02/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;  
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;  
sentite le richieste del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto;  
sentito il difensore dell'imputato, avv. Mattia Aprea, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso


## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 20/06/2012 ed in accoglimento dell'appello proposto dal PM, aggravava la pena inflitta in primo grado a Sfragano Giacomo - condannato per il trasporto e la detenzione di kg. 26,250 di hashish - ritenuta l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 invece esclusa dal primo giudice, rideterminava la pena principale nella misura di sette anni di reclusione e 36.000,00 Euro di multa ed applicava quella accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Respinte tutte le doglianze articolate nell'appello proposto dall'imputato e confermata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, la Corte riteneva che sulla base dei più recenti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150), la contestata aggravante fosse pienamente configurabile, escludendo al contempo le attenuanti generiche riconosciute all'esito del primo giudizio e rideterminando di conseguenza la pena inflitta in primo grado.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309 del 1990 per avere la Corte fatto automatica applicazione del principio enunciato in Cass. Sez. U n. 36258/12, ma omettendo di effettuare una valutazione legata al

Corte di Cassazione



caso concreto; violazione di legge in relazione alle denegate attenuanti generiche sulla base di mere presunzioni ed omettendo di valutare elementi significativi come la giovane età e la modesta incidenza dell'unico precedente penale gravante a proprio carico; vizio di motivazione in ordine all'applicazione della pena ritenuta eccessiva e frutto di erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 132 bis cod. pen.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

**3.** I motivi di ricorso risultano infondati ed esso va rigettato, ma la decisione impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

La sentenza emessa dalla Corte partenopea non merita censure nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della quantità ingente di stupefacenti di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, dal momento che la citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 36258/12 ha semplicemente indicato il limite quantitativo minimo (2.000 volte il valore massimo, espresso in milligrammi, inteso come valore - soglia determinato per ogni sostanza indicata nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006) al di sotto del quale l'aggravante *de qua* non è di norma ravvisabile, ferma restando tuttavia la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Ciò premesso ed a prescindere dal fatto che lo stesso quadro normativo di riferimento non risulta più attuale a causa della dichiarazione d'incostituzionalità di cui si dirà meglio in prosieguo, non può ritenersi tuttavia passibile di censura la valutazione nella specie operata dai giudici d'appello a fronte di un quantitativo così rilevante come quello oggetto della contestazione mossa all'imputato.

Né del pari la decisione appare censurabile nella parte in cui la Corte - ricordando che, a dispetto della giovane età, l'imputato era incorso in analoga violazione di legge nel quinquennio antecedente e osservando che non erano intervenuti comportamenti processuali positivamente apprezzabili - ha escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche, motivando in maniera congrua la scelta così operata, che resta di natura discrezionale.

**4.** Il recente mutamento del quadro normativo - determinato dalla sentenza Corte Cost. n. 34 del 2014 che ha dichiarato illegittimi per violazione dell'art. 77, comma 2 Cost. gli artt. 4 bis e 4 *vicies ter* d.l. n. 272 del 20 dicembre 2005, convertito in l. n. 49 del 21 febbraio 2006 e di conseguenza rimosso le modifiche apportate dalle norme dichiarate incostituzionali all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha tuttavia determinato la reviviscenza del testo originario dell'art. 73 e ripristinato la distinzione tra droghe cd. leggere (tra cui la *cannabis indica* o hashish) e pesanti.

In particolare l'art. 73, comma 4 come modificato dall'art. 14, comma 1 l. n. 162 del 26 giugno 1990 stabiliva e in forza della pronuncia d'illegittimità costituzionale torna a stabilire, per le condotte di traffico di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 della legge (quindi anche per l'hashish), la pena detentiva da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione e quella pecuniaria da un minimo di 5.164,00 ad un massimo di Euro 77.468,00.

Appare, pertanto, evidente che tra il nuovo (*melius*: riportato in vigore) assetto normativo più favorevole e l'indistinto e più rigoroso trattamento sanzionatorio stabilito dallo art. 73, comma 1 nella versione introdotta dalle norme dichiarate incostituzionali (pena detentiva da sei a venti anni di reclusione e pecuniaria da 26.000,00 a 260.000,00 Euro), è il primo a dover trovare applicazione, con effetto retroattivo in forza del meccanismo previsto dall'art. 2, comma 4 cod. pen.

Dall'esame della sentenza impugnata si ricava, infatti, che la pena base individuata dalla Corte territoriale, ancor prima dell'applicazione dell'aumento di pena dovuto all'aggravante dell'ingente quantità, è stata di sei anni e nove mesi di reclusione e 36.000,00 Euro di multa, che per la frazione detentiva risulta superiore al massimo edittale stabilito dall'art. 73, comma 4 d.P.R.

309 del 1990 versione originaria ed attuale, configurandosi pertanto come pena illegale che impone l'annullamento della sentenza sul punto.


5. All'annullamento delle decisione impugnata limitatamente alla determinazione della pena consegue il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio; vanno, invece, rigettati - per quanto sopra esposto - gli altri motivi di ricorso.

**P. Q. M.**

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 1/04/2014

Il consigliere estensore  
dott. Orlando Villoni



Il Presidente  
dott. Tito Garriba

